

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE**  
**Sezione civile**

Il Giudice, Dr.ssa Ilaria De Pasquale,  
nella causa civile iscritta al R.G. n. xxxx/2021, vertente

tra

**SOCIETA'** (C.F./P. IVA omissis), in persona dell'Amministratore delegato, Dott. omissis, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **omissis** e **omissis**, del Foro di OMISSIS ed elettivamente domiciliata presso omissis;

**RICORRENTE**

**E**

**MUTATARIO** (C.F. omissis);

**RESISTENTE CONTUMACE**

sciogliendo la riserva che precede;  
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**  
**ex art. 702-ter cod. proc. civ.**

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. **SOCIETA'** premesso che in data 9 marzo 2016 stipulava con **MUTATARIO** il contratto di finanziamento n. xxxxxxxxxxx, di importo pari ad € 21.360,00, da rimborsare in 120 rate di € 178,00 ciascuna; che il contratto è stato estinto anticipatamente, su richiesta del resistente, dopo la scadenza della cinquantaduesima rata e al momento dell'estinzione anticipata è stata restituita al **MUTATARIO** la somma di € 170,00, a titolo di rimborso commissioni di gestione; che il resistente ha proposto reclamo, richiedendo il rimborso dell'importo di € 1385,04, conteggiato con l'applicazione del metodo *pro rata temporis* e sulla base di 71 rate residue, cui essa ricorrente replicava dichiarando la compiutezza dei rimborsi effettuati in favore del **MUTATARIO** ed evidenziando di aver già retrocesso due rate di € 178,00 ciascuna relative ai mesi di giugno 2020 e luglio 2020; che a seguito di ricorso inoltrato dal **MUTATARIO** all'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, quest'ultimo ha disposto che l'intermediario corrisponda al **MUTATARIO** la somma di € 854,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo – ha dedotto l'erroneità di tale decisione, chiedendo: “1) *accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa deve essere interpretato esclusivamente sulla scorta della normativa nazionale (art. 125 sexies TUB ante novella e disposizioni della Banca d'Italia) con esclusione della applicabilità della sentenza Lexitor e conseguentemente con obbligo di ripetizione dei soli costi c.d. recurring; 2) accertare la conformità dello schema contrattuale per cui è causa ed in particolare dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto alle disposizioni di cui all'art. 125 sexies TUB e delle disposizioni della Banca d'Italia e la completa informativa fornita al Cliente con le informazioni europee; 3) accertare la trasparenza del contratto ex art. 35 del codice del consumo; 4) accertare la natura di costi up front delle commissioni di attivazione e (in caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al successivo capo 5) delle commissioni di intermediazione del contratto per cui è causa; 5) accertare che la voce commissioni di intermediazione del contratto per cui è causa è un onere volontariamente assunto dal cliente e non imposto dalla Finanziaria e conseguentemente dichiarare l'irripetibilità di detta voce di costo in quanto non obbligatoria; 6) accertare la correttezza delle restituzioni operate dalla **SOCIETA'** a seguito della estinzione anticipata e la non debenza di alcunché nei confronti del resistente; 7) *accertare l'erroneità del lodo ABF di cui in narrativa limitatamente alla asserita rimborsabilità dei costi up front in funzione della sentenza Lexitor; 8) ordinare all'ABF di cancellare, per quanto concerne il lodo di cui in narrativa la denominazione sociale SOCIETA' dall'elenco delle banche e società finanziarie inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>. Con rinuncia alle spese e compensi di giudizio poiché la finanziaria non intende onerare i propri clienti con oneri di lite*”.*

Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.

Il ricorso è fondato.

Risulta documentalmente dimostrato che tra le parti è intercorso un contratto di finanziamento (identificato con il n. xxxxxxx), di importo pari ad € 21.360,00, da rimborsare in 120 rate di € 178,00 ciascuna e che al momento della stipula sono stati addebitati al resistente i seguenti importi: - commissione di attivazione pari ad € 1.367,04 (Voce C del contratto di finanziamento ed art. 3 lettera c dello stesso); - commissioni di gestione pari ad € 300,00 (Voce D del contratto di finanziamento ed art. 3 lettera d dello stesso); nonché trattenuti € 961,20, a titolo di commissioni di intermediazione poi versati all'intermediario liberamente scelto dal **MUTATARIO**.

È inoltre provato che il resistente ha richiesto ed ottenuto l'estinzione anticipata del contratto alla scadenza della cinquantaduesima rata e che, al momento dell'estinzione anticipata, gli è stata restituita la somma di € 170,00, a titolo di rimborso commissioni di gestione.

Al riguardo, l'Arbitrato Bancario e Finanziario, Collegio di Bari, con decisione del 13.07.2021, applicando al caso di specie il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia dell'U.E. con la sentenza Lexitor dell'11.09.2017, causa C-383/18, ha disposto che l'intermediario corrisponda al **MUTATARIO** la somma di € 854,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Tale decisione non è condivisibile.

Ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato tra le parti, rubricato "Rimborso anticipato": *"Il mutuatario ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi, e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4 del SECCI. In caso di rimborso anticipato, SOCIETA' ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento di cui all'art. 10. Per effettuare il rimborso, il mutuatario potrà rivolgersi a SOCIETA' che fornirà le indicazioni di dettaglio (ammontare dell'importo, modalità di versamento e scadenza entro la quale effettuare il rimborso). Qualora il mutuatario non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza"*.

La decisione dell'ABF si fonda, come detto, sui principi della nota sentenza Lexitor della CGUE, secondo cui, in applicazione della direttiva n. 2008/48/CE, il consumatore, in caso di estinzione anticipata, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla durata residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza distinzione tra costi *recurring*, e costi *up front*.

Successivamente alla citata sentenza della CGUE, il D.L. n. 73/2021 ha l'art. 125 *sexies* Tub, per adeguarlo alle statuizioni della sentenza Lexitor, stabilendo tuttavia con l'art. 11 *octies*, comma 2, che la nuova versione della disposizione si applica ai contratti stipulati in epoca successiva alla sua entrata in vigore, sancendo che per quelli antecedenti si applica la precedente versione e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza Lexitor, l'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021, come conv., limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Come accennato, la disposizione censurata sostituendo il precedente art. 125-sexies Tub, in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, ha modificato la disciplina dei prestiti del consumatore del rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia diritto alla riduzione non solo dei costi *recurring*, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. *up front*). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi *recurring*, si pone in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti.

In particolare, secondo la Corte Costituzionale: “*le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125- sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili.*

*E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri. In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale ed oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia. Tale risultato è conseguito con una tecnica che questa Corte - sia pure al diverso fine di ammettere la sindacabilità delle norme subprimarie - ha qualificato in termini di completamento prescrittivo della norma primaria (sentenze n. 3 del 2019, n. 200 del 2018, n. 178 del 2015 e n. 1104 del 1988)”.*

Tuttavia, occorre aggiungere che a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, si è pronunciata nuovamente la Corte di Giustizia, con la n. 555 del 9 febbraio 2023, affermando che “*occorre constatare, come sottolineato dall'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato*” e che, pertanto, “*l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito*”.

Ne deriva che, secondo la Corte, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi *recurring* e non anche dei costi *up front*, in aderenza a quanto sostenuto in Italia dalla prevalente giurisprudenza di merito formatasi nel periodo antecedente alla sentenza Lexitor.

Né rileva che la sentenza della Corte di Giustizia abbia avuto ad oggetto l'interpretazione della direttiva 2014/17/UE e non della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sentenza Lexitor), avendo la stessa Corte chiarito che “*l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/48*”, e con ciò escludendo la possibilità di invocare trattamenti differenziati a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva.

In definitiva, ritiene il Tribunale che meriti condivisione l'orientamento giurisprudenziale di merito, maggioritario in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, oggi come visto superata dalla sentenza n. 555

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

della CGUE, con la conseguenza che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è legittimo il riconoscimento al consumatore della riduzione dei soli costi *recurring* e non anche dei costi *up front*, che come visto attengono a prestazioni realizzate prima della concessione del credito e che dunque sono integralmente esaurite al momento dell'estinzione anticipata.

Sia la commissione di attivazione che la commissione di intermediazione, riguardando il momento genetico del rapporto, rientrano tra i costi c.d. *up front* non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento (cfr. Trib. Roma, già citata, nonché Trib. Napoli n. 2391 del 10/3/2020; Trib. Mantova 30/6/2020).

Per quanto sopra esposto, deve essere accertato e dichiarato che il contratto per cui è causa, ed in particolare l'art. 8 delle condizioni generali di contratto, è conforme alle disposizioni di cui all'art. 125 *sexies* TUB e delle disposizioni della Banca d'Italia, e che pertanto nulla è dovuto al resistente, oltre a quanto già corrisposto, a titolo di restituzioni per l'estinzione anticipata del contratto. Deve, infine, disporsi la cancellazione di **SOCIETA' S.p.A** dall'elenco delle banche e società finanziarie inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>.

Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese processuali, avendovi parte ricorrente espressamente rinunciato.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Crotona, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia di **MUTATARIO**;
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il contratto per cui è causa, ed in particolare l'art. 8 delle condizioni generali di contratto, è conforme alle disposizioni di cui all'art. 125 *sexies* TUB e delle disposizioni della Banca d'Italia e che pertanto nulla è dovuto al resistente, oltre a quanto già corrisposto, a titolo di restituzioni per l'estinzione anticipata del contratto;
- dispone la cancellazione di **SOCIETA'** dall'elenco delle banche e società finanziarie inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>.

Così deciso in Crotona, il 28.11.2023.

Il Giudice  
Dr.ssa Ilaria De Pasquale